

ANAS S.p.A.

DISPOSIZIONE n.155 del 24 giugno 2004

IL PRESIDENTE

con provvedimento del Presidente n° 97 del 9/04/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 94 del 22/04/2004 Parte II, ha disposto quanto segue:

“PREMESSO: - che con decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, l'Ente Nazionale per le strade ANAS istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 è stato trasformato in Società per Azioni con la denominazione di "ANAS Società per Azioni - Anche ANAS", organismo di diritto pubblico ai sensi delle direttive CEE nn. 93/36, 93/37 e 92/50; - che lo stesso D.L. 138/02 prevede che i rapporti relativi ai compiti attribuiti in concessione ad ANAS S.p.A. dalla competente Ministero Infrastrutture e dei Trasporti sono regolati dall'apposita convenzione n. 1009 del 19 dicembre 2002; - che in forza della convenzione sopracitata l'ANAS S.p.A. esercita i poteri ed i compiti attribuiti agli Enti proprietari delle strade dall' art. 14, comma 3 del codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; - che in forza del citato art. 14 c.d.s. agli Enti proprietari spetta il compito di rilasciare autorizzazione e concessioni relative all'uso delle strade; - ritenuto di dover provvedere in attuazione delle prescrizioni stabilite nel Titolo II, Capo I, del predetto codice a regolarizzare sotto il profilo tecnico e amministrativo gli accessi, e le diramazioni, i passi carrabili, le occupazioni di suolo, le costruzioni e le opere afferenti o inerenti le strade stesse, nonché tutto quanto a norma del codice necessita di autorizzazione o concessione previste negli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25 dello stesso Capo; - atteso che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data 5 giugno 2003 ha approvato lo schema di Piano Industriale 2003-2005 della Società; - vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS in data 25 settembre 2003 che ha approvato la proposta di regolarizzazione di tutte le situazioni di fatto e di uso contemplate nei sopra richiamati articoli dal codice della strada in difetto di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle disposizioni normative in materia; - considerato altresì che il Consiglio di Amministrazione dell'ANAS S.p.A. ha deliberato l'avvio della realizzazione del catasto delle strade ANAS che permetterà di pervenire, entro breve tempo, alla conoscenza tra l'altro di tutte le situazioni oggetto di autorizzazione o concessione e che a tal fine è stato attivato a partire dal 2003 il censimento degli accessi sulle strade ANAS da parte di tutti i compartimenti dell'Azienda; - considerato che nelle more dell'istituzione del catasto di cui sopra è stabilita nell'interesse comune una procedura di sanatoria

agevolata in caso di autodenuncia di situazioni irregolari da parte degli interessati; - considerato pertanto che per l'attuazione della sopra detta procedura di sanatoria appare equo, come dispone l'art. 405 comma 2 del regolamento di esecuzione del codice della strada, definire l'entità degli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte di ANAS S.p.A., fermo restando il pagamento del canone o indennizzi già fissati dall'Azienda stessa, per cui si prevede in linea di giusto corrispettivo a titolo di "diritti di procedimento" la somma trenta euro più IVA; - ritenuto opportuno rendere pubblica tale iniziativa attraverso adeguata campagna pubblicitaria - visto l'art. 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che stabilisce le entrate proprie dell'ANAS; - visto l'art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; **DISPONE** Art. 1. Possono essere regolarizzati, a domanda degli interessati, con la procedura agevolata prevista dal presente provvedimento, tutte le situazioni di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25 del Capo I, Titolo II del codice della strada relativi alla rete stradale nazionale, come stabilita e individuata dal D.Lgs. 461/1999 e successive modificazioni. Art. 2. Sono oggetto di regolarizzazione mediante definizione agevolata: - accessi e diramazioni sprovvisti della preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada (art. 22 Codice della Strada); - installazioni o messa in esercizio di impianti od opere prive del rilascio dello specifico provvedimento, installazione o messa in esercizio di impianti od opere che siano state trasformate o di cui sia stato variato l'uso rispetto allo specifico provvedimento originario (art. 24 Codice della Strada); - attraversamenti od usi della sede stradale e relative pertinenze sprovvisti dell'autorizzazione dell'ente proprietario della strada (art. 25 Codice della Strada), ad eccezione degli impianti di telecomunicazione o degli impianti inerenti servizi di telecomunicazione. La domanda di regolarizzazione per le fattispecie elencate va presentata, a pena di decadenza dalle agevolazioni previste nella presente disposizione, entro il 30 giugno 2004 via posta alla Direzione Generale ANAS, presso Casella Postale n.1, ufficio postale RM 62. Art.3. Possono essere oggetto di regolarizzazione mediante definizione agevolata gli impianti e/o opere di cui alle norme del Codice della strada richiamate all'art.2, a condizione che sussistano i requisiti tecnici e di sicurezza della circolazione prescritti dal Codice della strada e dal Regolamento, nonché dalla eventuale ulteriore normativa vigente. L'ANAS provvederà ad accertare la conformità delle singole posizioni per ogni istanza. Art. 4. La regolarizzazione avviene secondo le seguenti modalità: a) L'utente invierà ad ANAS nei termini previsti nell'articolo 2 la scheda, denominata "Domanda di regolarizzazione mediante definizione agevolata di autorizzazioni e concessioni diverse e di cui al Codice della strada", corredata da ricevuta attestante il pagamento di euro 30,00 (euro trenta) più IVA per spese istruttorie per ogni istanza. La scheda viene pubblicata su Gazzetta Ufficiale in allegato al presente dispositivo e sarà anche resa disponibile sul sito "internet" di ANAS S.p.A. www.stradeanas.it e anche

tramite altri strumenti di diffusione. La domanda dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente, nonché dell'opera e/o impianto per il quale viene chiesta la regolarizzazione. b) Nel caso in cui l'opera e/o impianto oggetto della domanda sia regolarizzabile, secondo i requisiti tecnici e di sicurezza della circolazione prescritti dal Codice della strada e dal Regolamento, nonché dalla eventuale ulteriore normativa vigente, l'utente riceverà dal Compartimento competente l'invito a sottoscrivere la convenzione relativa all'autorizzazione o alla concessione. All'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione l'utente dovrà: - corrispondere ad ANAS, a titolo di canone concessorio, l'importo dovuto per l'anno 2004 risultante dalle tabelle pubblicate in Gazzetta Ufficiale numero 300 del 29.12.2003. L'importo per l'anno corrente dovrà essere comunque corrisposto al momento del rilascio della concessione /autorizzazione; - esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa per la violazione commessa alle richiamate disposizioni del Codice della strada e relativo Regolamento. Inoltre, l'utente potrà chiedere la definizione in via agevolata: - ove l'opera e/o impianto sia in essere da più anni, pagando un importo a titolo di indennità forfetaria per canoni non corrisposti per le annualità arretrate, nella misura massima di due annualità calcolate sulla base delle tabelle relative agli anni 2002-2003, e di cui alla Gazzetta Ufficiale numero 253 del 30.10.2001 e numero 253 del 28.10.2002 . c) Nel caso di regolarizzazione di installazioni o messa in esercizio di impianti od opere che siano state trasformate o di cui sia stato variato l'uso rispetto al provvedimento autorizzativo originario, l'utente corrisponderà ad ANAS a titolo di indennità un importo commisurato alla porzione di canone non corrisposto, valutato sulla base delle tabelle pubblicate in Gazzetta Ufficiale numero 253 del 30.10.2001 per l'anno 2002 e numero 253 del 28.10.2002 per l'anno 2003, relative alla tipologia di installazione per la quale viene richiesta la regolarizzazione. d) Il versamento sarà effettuato in base alle istruzioni che verranno inviate agli utenti in concomitanza con l'invito a sottoscrivere la convenzione di cui alla lettera b). e) Nel caso di accessi non regolarizzabili secondo i criteri tecnici e di sicurezza della circolazione prescritti dalla legislazione vigente, l'ANAS richiederà la messa in pristino stato dei luoghi, con riserva di adottare ulteriori e conseguenti misure e valutazioni. In ogni caso non si darà luogo alla restituzione di quanto versato a titolo di spese di istruttoria. L'eventuale provvedimento di regolarizzazione non pregiudica diritti di terzi. Art.5. L'adesione alla presente procedura di regolarizzazione non fa venir meno l'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa per la violazione al Codice della Strada. Art. 6. Le richieste di chiarimenti in ordine alla posizione di cui si richiede regolarizzazione mediante definizione agevolata o qualsiasi altro aspetto di pertinenza della stessa vanno inoltrate alle Direzioni di Compartimento, che manterranno uno sportello aperto al pubblico negli orari che saranno esposti e pubblicati sul sito "internet" di ANAS S.p.A. www.stradeanas.it. Sarà inoltre attivo per tutta la durata del periodo temporale di cui all'art. 2, un numero verde tramite il

quale sarà possibile rivolgersi telefonicamente agli uffici senza alcun addebito e sarà possibile registrarsi e richiedere la scheda di cui all'art.4. Art. 7. Sono fissati in euro 30,00 (trenta) più IVA i diritti del procedimento previsto dall'art. 405 comma 2 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Il diritto è dovuto per ogni domanda di autorizzazione o concessione. Il pagamento avverrà a mezzo versamento tramite bollettino postale sul conto corrente n. 52317286 intestato ad ANAS S.p.A. – Sanatoria accessi. Il Presidente dell'ANAS: Ing. Vincenzo POZZI”

CONSIDERATO

- che per favorire l'utenza nello svolgimento degli adempimenti diretti ad ottenere le agevolazioni previste nella disposizione che precede è opportuno procedere ad un differimento del termine di decadenza per la presentazione delle domande di regolarizzazione.

DISPONE

- Il termine per il deposito delle domande di regolarizzazione, già previsto per il 30 giugno 2004, è prorogato al **31 gennaio 2005**.
- Le domande andranno inoltrate con le medesime modalità indicate nel provvedimento del Presidente dell'ANAS S.p.A. n° 97 del 9/04/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 94 del 22/04/2004.. Restano inalterati tutti gli altri elementi indicati nel predetto provvedimento per la fruizione della regolarizzazione.

Il Presidente dell'ANAS:
Ing. Vincenzo POZZI